
Dicembre
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
10

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA	5
CODICE PROCEDURA PENALE	5
IMPUGNAZIONI	5
NULLITA'	6
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	6
CODICE PENALE	7
ELEMENTO SOGGETTIVO	7
PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO.....	8
REATI CONTRO LA PA	8
REATI CONTRO LA PERSONA.....	9
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	10
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	10

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 43668 ud. 26/06/2022 - deposito 17/11/2022

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 19/2022 del 24/11/2022

Questione controversa: Se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida anche in Italia stabilite dall'art. 35 cod. strada.

Soluzione adottata: La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI, sentenza n. 44436 ud. 04/10/2022 - deposito 22/11/2022

La Sesta Sezione penale, in tema di ricusazione, ha affermato che la nozione di interesse recepita dall'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., include non solo l'interesse patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, sia specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo, invece, assumere rilievo i generici interessi ideologici del predetto, solo indirettamente collegati all'oggetto del procedimento, la cui affermazione sia insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale.

Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 42012 ud. 13/11/2022 - deposito 08/11/2022

La Terza Sezione penale ha affermato che integra il "*fumus*" del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale del cd. "superbonus 110%" mediante la sua cessione o lo "sconto in fattura" ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione "in acconto" di spese

relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 237/2022 - ud. 05/10/2022 - deposito 22/11/2022

Il compimento di reati della medesima tipologia, costituita da reati contro il patrimonio (furti, truffe, insolvenze fraudolente), posti in essere con modalità in parte sovrapponibili, trattandosi in molte occasioni di condotte perpetrate ai danni di tabaccherie, in un arco temporale ampio e in contesti geografici diversi, non dimostra l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva. Tali condotte esprimono piuttosto il programma di vita delinquenziale del reo, vale a dire l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati che, dunque, seppure dello stesso tipo e posti in essere con modalità analoghe in quanto all'evidenza modalità operative fruttuose, non rappresentano il frutto di una originaria ideazione e determinazione volitiva idonea ad attutire il trattamento sanzionatorio, ma sono il risultato di spinte propulsive del tutto autonome.

Corte d'Appello, ordinanza n. 234/2022 - ud. 09/2/2022 - deposito 17/11/2022

Non può essere revocata la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violi prescrizioni specifiche e puntuali imposte con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in quanto non ricorre la circostanza oggetto di censura da parte della Corte costituzionale secondo cui le condotte commesse costituiscono trasgressione dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi previste dalla precedente normativa, obbligo ritenuto generico e indeterminato che non integra una fattispecie penale ma può costituire soltanto un presupposto per l'aggravamento della sorveglianza speciale. Nel caso di specie, l'imputato era stato arrestato in flagranza di reato per aver provocato lesioni alla vittima mediante l'uso di un coltello, circostanze queste dalle quali è emersa come certa la violazione della prescrizione di rispettare le leggi nonché quella di non detenere armi, armi possedute dall'imputato e usate in danno della persona offesa. Pertanto, siffatta condotta è risultata violativa del disposto di cui all'art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159/2011 il cui contenuto precettivo, in ossequio alla interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, è integrato esclusivamente da prescrizioni c.d. specifiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 960/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 09/11/2022

E' inammissibile l'appello quando la parte appellante non prospetti alcuna precisa e circostanziata censura né precisi le ragioni idonee a sorreggere ogni punto di doglianza ma manifesti solo generiche lagnanze nei confronti della sentenza di condanna, senza specificare le ragioni di diritto e/o elementi di fatto in virtù dei quali si imporrebbe una diversa valutazione degli stessi. Nella specie l'appellante aveva asserito l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in particolare dell'elemento oggettivo dello stesso ed inoltre lamentava l'erronea valutazione delle prove in maniera generica senza motivare specificamente le ragioni anche in punto di prova in virtù delle quali si doveva giungere ad una sentenza assolutoria.

Corte d'Appello, sentenza n. 920/2022 - ud. 16/09/2022 - deposito 09/11/2022

Ricorre l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett. a) c.p.p. e, dunque, deve essere revocata la sentenza di condanna e prosciolto l'imputato, quando alla sentenza irrevocabile per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia seguita una diversa sentenza che assolve gli altri imputati del reato associativo per insussistenza del fatto, in quanto devono essere ritenuti incompatibili i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni.

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per aver commesso il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 in qualità di partecipe all'associazione; successivamente era intervenuta sentenza di assoluzione in relazione ai medesimi fatti costitutivi del delitto associativo a favore degli altri imputati, alcuni partecipi, altri addirittura promotori dell'associazione.

Sono stati pertanto ritenuti inconciliabili i fatti ritenuti non provati nella sentenza di assoluzione con quelli ritenuti provati nella sentenza di condanna. Ne sono conseguiti la revoca della sentenza di condanna oggetto del giudizio di revisione e il successivo proscioglimento dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 955/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 2/11/2022

Va accolta l'istanza di revisione della sentenza quando venga meno una condizione obiettiva di punibilità la quale rende non punibile il fatto commesso dall'imputato. Nella specie, successivamente alla pronuncia di condanna dell'imputato per il reato di bancarotta documentale semplice, era intervenuta una nuova pronuncia che aveva revocato il fallimento statuito e in conseguenza di ciò doveva essere revocata anche la sentenza di condanna emessa in quanto l'accertamento della qualità di fallito costituisce una condizione obiettiva di punibilità in materia di reati fallimentari, la cui realizzazione rende punibile il fatto di reato.

NULLITA'**Corte d'Appello, sentenza n. 948/2022 - ud. 19/09/2022 - deposito 15/11/2022**

E' nulla la sentenza con trasmissione degli atti al primo giudice quando si accerti che l'imputato, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore, non abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con quest'ultimo da cui sia derivata la conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile.

Nella fattispecie in oggetto a fronte di una originaria elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio fatta dall'imputato non è emerso alcun successivo contatto tra quest'ultimo e il suo difensore d'ufficio che peraltro ha partecipato personalmente soltanto alla prima udienza dibattimentale e non si è altresì rilevato alcun elemento per ritenere che l'imputato fosse stato effettivamente informato dal difensore d'ufficio della esistenza del processo, circostanze queste tali da rendere nulla la dichiarazione di assenza dell'imputato e conseguentemente nulla la sentenza impugnata.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE**Corte d'Appello, ordinanza n. 52/2022 - ud. 14/09/2022 - deposito - 14/11/2022**

Il mancato accertamento dell'innocenza dell'imputato in ordine ad alcuni reati per i quali era stata disposta la misura cautelare comporta il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Nella specie nei confronti del prevenuto era stata applicata una misura cautelare in ordine ad alcuni reati per i quali era indagato e per alcuni dei quali l'imputato era stato successivamente prosciolto per sopravvenuta prescrizione. Pertanto, con riferimento a siffatti reati non era risultata acclarata l'innocenza del prevenuto e di conseguenza non poteva ritenersi fondata la domanda riparatoria delle patite misure cautelari, posto che per tale periodo i reati per i quali non vi è stata sentenza di assoluzione legittimavano il permanere della misura.

Corte d'Appello, ordinanza n. 39/2022 - ud. 14/09/2022 - deposito - 14/11/2022

Non può essere accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui i reati, per i quali era stata originariamente applicata una misura cautelare restrittiva a carico dell'imputato, siano successivamente dichiarati estinti per prescrizione in quanto essi non sono stati oggetto d'esame dalla sentenza assolutoria né è stata acclarata l'innocenza dell'imputato per alcuni dei gravi reati per i quali era stata disposta siffatta misura restrittiva, ed anzi non era stato mai accertato che l'originaria misura cautelare fosse stata disposta in assenza dei presupposti di legge posto che sussistevano i gravi indizi di colpevolezza del prevenuto quanto ai reati oggetto della pronunzia di prescrizione e non di assoluzione. Nella specie il Tribunale del Riesame aveva revocato l'originaria misura cautelare per insussistenza della gravità indiziaria nei confronti dell'imputato, tuttavia, tale misura era stata applicata per i reati di estorsione e di partecipazione ad una associazione dedita all'induzione e allo sfruttamento della prostituzione che sono stati poi dichiarati estinti per prescrizione e non hanno costituito oggetto di giudizio della sentenza assolutoria emanata nei confronti dell'imputato.

CODICE PENALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 839/2022 - ud. 08/07/2022 - deposito 02/11/2022

In tema di responsabilità a titolo colposo l'imputato deve ritenersi colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio allorché si accerti che l'evento verificatosi fosse prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria diligenza. Nella specie la condotta dell'imputato era stata posta in essere in violazione dell'art. 191 Codice della strada in quanto egli non aveva mantenuto una velocità particolarmente moderata in prossimità di un incrocio così da causare l'investimento di un pedone che era intento ad attraversare la strada, condizione questa prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria diligenza e la massima prudenza alla guida.

Corte d'Appello, sentenza n. 1184/2022 - ud. 09/11/2022 - deposito 10/01/2022

Sussiste l'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria di cui all'art. 216 e 223, co. 1 L.F. allorché l'imputato agisca con la consapevolezza che dalle operazioni poste in essere possa derivare il fallimento della società. Nella fattispecie l'imputato aveva ceduto un importante ramo di azienda, che aveva di fatto reso inoperativa la società cedente

aggravandone lo stato di dissesto e impedendole di continuare ad operare, pregiudicando così le ragioni dei creditori.

PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 1010/2022 - ud. 27/09/2022 - deposito 03/11/2022

Non è punibile per la particolare tenuità del fatto l'imputato che con atti idonei e diretti in modo non equivoco esponga diversi prodotti all'interno di un negozio alterando le date di scadenza dei prodotti stessi con un pennarello al fine di consegnare all'acquirente prodotti per qualità diversa da quella dichiarata in quanto il fatto, anche se relativo a diversi prodotti, è di ritenersi unico in virtù della circostanza che i prodotti si trovavano in un unico contenitore e che si trattava di un numero esiguo. Nella fattispecie in oggetto a seguito di una ispezione erano stati trovati presso un esercizio commerciale su un bancone di vendita prodotti alimentari con data di scadenza alterata o rimossa tuttavia la condotta non aveva procurato alcun danno e il pericolo poteva ritenersi esiguo in quanto siffatti prodotti benchè diversi si trovavano in un unico contenitore ed erano di numero esiguo.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 941/2022 - ud. 19/09/2022 - deposito 17/11/2022

Non è punibile a titolo di peculato il titolare della struttura ricettiva che non versi la tassa di soggiorno al comune in quanto in forza della norma di interpretazione autentica dell'art. 5 quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. deve escludersi la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte commesse anche precedentemente alla modifica legislativa, ossia prima del 19 maggio 2020, in deroga alla regola generale dei rapporti intertemporali in materia di illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della legge 689 del 1981 e dell'art. 3 co. 1 del D.Lvo 19 dicembre 1997 n. 472 avendo il legislatore espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole. Nella specie l'imputata aveva omesso di versare l'imposta di soggiorno al Comune, tuttavia a seguito della novella legislativa e della legge di interpretazione autentica intervenuta ella non risponde più del delitto di cui all'art. 314 c.p. bensì solo di un illecito amministrativo in forza della applicazione retroattiva di quest'ultimo in deroga alla regola generale prevista dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Corte d'Appello, sentenza n. 956/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 03/11/2022

La condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta, ritardi o versi in maniera parziale l'imposta di soggiorno non integra il delitto di peculato bensì un illecito amministrativo in virtù dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021 convertito nella Legge 7 dicembre 2021 n. 215 il quale ha determinato l'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dall'art. 180 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 20 luglio 2020, n. 77 che aveva attribuito la qualifica di responsabile d'imposta in capo al gestore nonché aveva altresì previsto l'applicazione della disciplina sanzionatoria amministrativa-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agli ordinari criteri di diritto intertemporale sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 925/2022 - ud. 16/09/2022 - deposito 09/11/2022

Concorre con i reati di cui agli artt. 340, 605 e 658 c.p. il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., nel caso in cui la condotta dell'agente sia consistita nel costringere la persona offesa a consentirgli l'ingresso all'interno di un edificio scolastico, ove poi lo stesso soggetto agente, con condotte autonome sotto il profilo spazio-temporale, abbia commesso i reati di sequestro di persona, di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme presso l'autorità. Infatti, il reato di violenza privata non è assorbito dai reati concorrenti quando l'evento naturalistico della costrizione sia stato cagionato da una condotta autonoma rispetto alle condotte successive, pure integratrici dei delitti indicati.

Nel caso di specie l'agente aveva costretto con violenza e minaccia una collaboratrice scolastica a farlo entrare nell'edificio durante l'orario delle lezioni e, raggiunto il suo scopo, consumando così il reato di cui all'art. 610 c.p., aveva sequestrato la propria figlia, integrando così il reato di cui all'art. 605 c.p., interrotto lo svolgimento delle lezioni, commettendo così il reato di cui all'art. 340 c.p. e, considerato che nello svolgimento delle azioni aveva impiegato un finto ordigno rudimentale che minacciava di far esplodere, suscitato allarme presso l'autorità, configurando così il reato di cui all'art. 658 c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 903/2021 - ud. 13/09/2022 - deposito 27/10/2022

Risponde di tentato omicidio l'imputato che con atti idonei e diretti in modo non equivoco, con l'intenzione di uccidere, spari in direzione della vittima mirando a colpire parti vitali del corpo della stessa e a breve distanza dall'obiettivo avuto di mira.

Nella specie, l'imputato, tiratore esperto aveva sparato numerosi colpi con un fucile da caccia nei confronti della sorella e del compagno di questa da una finestra colpendo inizialmente la prima e poco dopo il di lei compagno che era uscito sul piazzale della abitazione dopo aver sentito i colpi; i Giudici d'appello rilevavano la volontà omicidiaria tale da integrare il tentativo di omicidio e non viceversa il reato di lesioni personali dal numero dei colpi esplosi, dalla capacità letale degli stessi vista la distanza tra lo sparatore e la vittima, dal rinvenimento dei bossoli sul piazzale che facevano presumere che la direzione dei colpi esplosi fosse dall'alto verso il basso e quindi tali da implicare una presa di mira da parte dell'agente e non una accidentalità dello sparo ed infine dai forti dissidi che sussistevano da tempo tra l'imputato e le vittime.

Corte d'Appello, sentenza n. 1076/2021 - ud. 18/10/2021 - deposito 21/01/2022

Rispondono del delitto di violenza sessuale nella forma tentata coloro che, passando da un contesto goliardico a un gioco palesemente erotico, mentre riprendevano la scena con un cellulare per diffondere nei giorni successivi le immagini, tolsero i vestiti di dosso a una donna che subì passivamente la condotta, ma reagì sottraendosi all'azione quando si rese conto che gli imputati volevano ottenere da lei assai di più, avendole mostrato un oggetto con il proposito di impiegarlo sul suo corpo. In tale contesto sia il denudare la vittima sia il riprendere la scena risultano strumentali a fini di concupiscenza ed eccitazione, attuale o differita, e, sotto il profilo psicologico, concorrere a sfilare i vestiti di dosso a una donna e l'immortalare le relative immagini dimostra *per facta concludentia* la condivisione del proposito avuto di mira dal soggetto promotore dell'iniziativa. Non può ritenersi operante nel caso di specie la circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., poiché, a tal fine, deve tenersi conto non dell'azione

effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà: la condotta materiale estrinsecatasi sino a prospettare alla vittima una pratica sessuale con l'impiego di un oggetto sul suo corpo è lungi dal concretizzare un fatto di modesta offensività.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 951/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 09/11/2022

È punibile a titolo di tentativo di furto la condotta degli imputati che, dalla combinata interpretazione degli elementi indiziari, sia ritenuta idonea e non equivocamente diretta alla commissione del reato.

Nel caso di specie gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 624 c.p. perché colti da operanti dei Carabinieri all'interno di un piazzale posto accanto all'ingresso di una spiaggia, dove era presente soltanto un'altra autovettura e dove nei giorni precedenti erano stati consumati dei furti all'interno delle autovetture parcheggiate. Particolare rilevanza nella pronuncia di condanna assumono le circostanze che l'autovettura degli imputati era collocata a una distanza minima dall'altra autovettura (30-50 cm), nonostante il piazzale fosse completamente vuoto, che uno degli imputati era seduto sul sedile del passeggero accanto all'altra autovettura nonostante fosse stato lui stesso a condurre l'autovettura fino al parcheggio e che, a seguito di perquisizione, era stato trovato nell'autovettura degli imputati uno spadino ricurvo idoneo a forzare altre autovetture. Non assumono, invece, rilevanza in senso opposto né la circostanza che tale ritrovamento sia avvenuto non nell'immediatezza del fatto, ma a seguito di perquisizione in caserma intervenuta di lì a poco, né le dichiarazioni del teste, che non era stato in grado di riferire alcunché in ordine alla dinamica degli eventi perché nulla aveva visto.

Corte d'Appello, sentenza n. 905/2022 - ud. 13/09/2022 - deposito 26/10/2022

Risponde del delitto di ricettazione l'imputato che si trovi in una autovettura rubata come mero passeggero e non fornisca alcuna valida giustificazione della sua presenza all'interno del veicolo, circostanza quest'ultima che non esclude la consapevolezza circa la provenienza delittuosa della res. Nel caso in esame l'imputato era stato trovato assieme ad un altro soggetto a bordo di una autovettura rubata al cui interno erano stati rinvenuti una serie di oggetti e indumenti idonei al camuffamento utili a due persone nonché era stato rinvenuto all'interno del giubbotto dell'imputato un pezzo di stoffa di una parte degli indumenti trovati che presumibilmente era stato utilizzato da quest'ultimo per travisarsi il volto mentre compiva i reati; elementi questi tali da desumere la consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa del veicolo che veniva utilizzato per compiere reati contro il patrimonio i quali, secondo le denunce pervenute alla PG, erano stati commessi da due soggetti a bordo di una autovettura come quella al cui interno si trovava l'imputato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza n.1323/2022 - ud. 04/08/2022 - deposito 28/10/2022

Deve essere rigettato il reclamo proposto dal PM avverso il provvedimento di concessione di un permesso premio quando gli elementi raccolti non siano in grado di fondare una decisione che

revochi il beneficio concesso, salve ovviamente valutazioni future. Nella specie il PM evidenziava condotte non corrette del detenuto in occasione della fruizione di precedenti permessi premio che potevano destare perplessità quali il fatto di aver incontrato due persone esponenti di un clan camorrista allo scopo di consegnare dei messaggi provenienti da un altro detenuto ristretto nonché quello di aver avuto conversazioni telefoniche con la madre dalle quali emergevano contatti con la moglie di un altro detenuto debitrice di somma di denaro; elementi questi idonei a far sospettare che egli si fosse reso disponibile alla trasmissione di messaggi tra detenuti e soggetti esterni al carcere ma non sorretti da riscontri oggettivi né da valutazioni di attendibilità tali dunque da revocare la concessione del permesso premio.